



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla deliberazione n. 54/26 del 22.11.2005

**DIRETTIVE E PROCEDURE OPERATIVE PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ART. 3, LETT. A), B), C) ED I) DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2000**

**PROGRAMMA OPERATIVO DI SPESA ANNUALITA' 2005**

**1 BENEFICIARI**

Gli aiuti previsti dalla L.R. 21/2000, art. 3 lett. a), b), c) ed i), possono essere concessi alle aziende agricole, singole o associate, che rispettino le condizioni di ammissibilità e siano in possesso dei requisiti richiesti dalle direttive di attuazione attualmente in vigore (D.G.R. n° 23/33 del 18.07.2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Per l'annualità 2005, gli aiuti saranno riservati ad aziende in attività specializzate nell'allevamento di galline ovaiole con un carico minimo di 7.000 capi in produzione e che rispettino i requisiti minimi imposti dal Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. I beneficiari possono essere imprenditori agricoli associati (cooperative, consorzi di cooperative, società consortili di cui all'art. 2615-ter del C.C.), ovvero aziende agricole singole che aderiscono a cooperative agricole, loro consorzi, società consortili di cui all'art. 2615-ter del C.C., o organizzazioni di produttori riconosciute, che intervengono in una o più fasi della filiera avicola (produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti).

Sono escluse le aziende che hanno beneficiato, per il comparto delle galline ovaiole, di aiuti di stato regionali, nazionali o comunitari negli ultimi 5 anni.

**2 LOCALIZZAZIONE**

Tutto il territorio regionale.

**3 SOGGETTO RESPONSABILE**

L'intervento verrà attuato dai Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura competenti per territorio, con il coordinamento della Direzione Generale dell'Assessorato, che per gli aspetti di carattere generale si avvarrà del Servizio "Strutture e infrastrutture".

**4 SPESE AMMISSIBILI**

Sono ammesse agli aiuti per spese relative a:

- ristrutturazione e adeguamento delle strutture di allevamento e degli impianti e attrezzature



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

connessi;

- interventi che consentano di migliorare l'efficienza dell'azienda con introduzione di nuove tecnologie o di superare i nuovi requisiti minimi;
- interventi di ampliamento delle strutture che consentano di ripristinare la dimensione normale dell'allevamento dopo la riduzione operata per l'adeguamento alle nuove norme;
- impianti per la gestione o smaltimento della pollina (ex novo o ristrutturazione);
- interventi necessari alla riconversione verso sistemi di allevamento alternativi;
- realizzazione o miglioramento di impianti di confezionamento e selezione delle uova, comprese le strutture murarie;
- impianti e attrezzature per il primo condizionamento del prodotto (sgusciatura uova, ecc...);
- piccoli mangimifici aziendali, dimensionati sulla capacità produttiva aziendale;
- investimenti complementari agli interventi sopra descritti: recinzioni, viabilità aziendale, sistemazioni esterne, ecc.
- spese generali, fino alla concorrenza del 12% del costo totale degli investimenti materiali realizzati e purchè direttamente legate all'operazione e necessarie per la sua preparazione od esecuzione.

Sono escluse dagli aiuti:

- spese per la realizzazione o ristrutturazione di abitazioni aziendali, anche ad uso ufficio;
- in generale, interventi che determinano un aumento della capacità produttiva aziendale; a tal fine si considera la produzione normale dell'azienda riferita all'ultimo triennio. Come previsto al punto 1.4 delle direttive di attuazione della L.R. 21/2000, approvate con deliberazione della G.R. n. 23/33 del 18.7.2002, potranno essere ammessi investimenti finalizzati all'aumento di produzione solo previa dimostrazione che i prodotti interessati abbiano uno sbocco di mercato, con le modalità indicate nelle citate direttive.

L'IVA è esclusa dalle spese ammissibili.

Ai fini della determinazione e liquidazione del contributo, in sede di accertamento finale saranno considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, entro i limiti previsti dal provvedimento di concessione.

## **5 INTENSITÀ DEGLI AIUTI E MASSIMALI**

Per la realizzazione degli interventi riconosciuti ammissibili l'intensità degli aiuti è fissata:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- nella misura del 40% per le aziende ricadenti in zone non svantaggiate;
- nella misura del 50% per quelle ricadenti in zone svantaggiate ai sensi della direttiva del Reg. CE n° 1257/99, articolo 17.

Per i giovani agricoltori di età non superiore ai 40 anni, insediati per la prima volta in azienda da non più di 5 anni e che rispondono ai requisiti prescritti, le percentuali di aiuto di cui sopra possono raggiungere il 45% ed il 55% rispettivamente.

Come previsto al punto 1.6.1 delle direttive di attuazione della L.R. 21/2000 approvate con deliberazione della G.R. n. 23/33 del 18.7.2002, esclusivamente per interventi in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente o delle condizioni di igiene e di benessere degli animali, finalizzati a superare i requisiti comunitari minimi in vigore (di cui l'azienda deve essere in possesso al momento della domanda), limitatamente alle spese supplementari che risultino necessarie a raggiungere tale obiettivo e purchè non si determini aumento della capacità produttiva dell'azienda, l'intensità dell'aiuto è del 75% nelle zone svantaggiate e del 60% nelle altre.

La restante parte del contributo non coperta da finanziamento pubblico sarà a totale carico dei beneficiari.

La spesa ammissibile a finanziamento è determinata in 400.000,00 Euro per le aziende agricole singole e in 800.000,00 euro per gli imprenditori agricoli associati, comprese le spese generali.

## **6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda di finanziamento, da predisporre in carta semplice e nella quale dovranno essere rese le previste necessarie autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, dovrà essere presentata o fatta pervenire ai Servizi Ripartimentali competenti per territorio entro e non oltre il 15 dicembre 2005; non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima della pubblicazione del relativo "avviso" del Dirigente competente su almeno due quotidiani regionali di maggiore tiratura, di cui al successivo punto 8.

La domanda, se recapitata a mano, dovrà pervenire entro le ore 17.00 della data di scadenza. Per le istanze inviate a mezzo posta farà fede il timbro postale di partenza.

La domanda dovrà inoltre essere predisposta su modello conforme fornito dai Servizi Ripartimentali dell'Assessorato dell'Agricoltura.

Il progetto esecutivo, in triplice copia, dovrà essere consegnato al Servizio competente entro 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.



## **7 PRIORITA'**

Per la selezione delle domande verranno attribuite le priorità previste al capitolo 1, punto 1.10 delle direttive di attuazione della L.R. 21/00 ((DGR n° 23/33 del 18.07.2002).

Nell'eventualità di ulteriore parità la posizione in graduatoria sarà determinata, nell'ordine, dall'anzianità di iscrizione dell'impresa presso l'ufficio IVA competente per territorio e dalla progressione del numero di partita IVA assegnata a ciascuna ditta.

## **8 ITER ATTUATIVO**

- presentazione delle domande: entro e non oltre il 15 dicembre 2005; di tale scadenza verrà data comunicazione con apposito avviso del Direttore del Servizio competente su almeno due quotidiani regionali di maggiore tiratura, sul BURAS e su internet;
- procedura di preselezione e valutazione, pubblicazione delle graduatorie sul BURAS, entro 30 giorni dalla cessazione di accoglimento delle domande;
- presentazione dei progetti esecutivi: entro 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie;
- istruttoria tecnico amministrativa, emissione dei provvedimenti di approvazione e concessione dell'aiuto: entro 60 giorni dal completamento della fase precedente;
- eventuale presentazione della domanda di anticipazione sull'aiuto concesso: entro 90 giorni dalla notifica di concessione del contributo;
- inizio lavori: non oltre 120 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto, salvo proroghe;
- presentazione documenti di spesa, domanda di accertamento finale e di liquidazione del saldo del contributo: entro 24 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto, salvo proroghe concesse dall'Amministrazione;
- accertamento finale e pagamento del saldo: entro 45 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

## **9 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applicano le direttive della L.R. 21/2000 di cui alla DGR 23/33 del 18.07.2002 e successive modificazioni ed integrazioni.